

REGOLAMENTO (CE) N. 204/2006 DELLA COMMISSIONE**del 6 febbraio 2006****che adegua il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio e che modifica la decisione 2000/115/CE della Commissione in vista dell'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole nel 2007**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, del 29 febbraio 1988, relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole⁽¹⁾, in particolare gli articoli 5 e 8,

considerando quanto segue:

- (1) L'elenco delle caratteristiche di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 571/88 deve essere adeguato per tener conto dell'evoluzione del settore agricolo e della politica agricola comune.
- (2) In taluni Stati membri i risultati dell'indagine comunitaria sulla struttura delle aziende agricole condotta nel 2003 hanno messo in luce l'irrelevanza di alcune caratteristiche e l'accresciuta importanza di altre.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001⁽²⁾, inserisce tra le attività agricole il mantenimento dei terreni agricoli in buone condizioni

agronomiche e ambientali; ciò rende necessario procedere alla revisione di diverse definizioni.

- (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza sia lo stesso regolamento (CEE) n. 571/88, sia la decisione contenente le definizioni e le precisazioni relative a tale regolamento, vale a dire la decisione 2000/115/CE della Commissione⁽³⁾.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria istituito con la decisione 72/279/CEE del Consiglio⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 571/88 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato I della decisione 2000/115/CE è modificato come indicato nell'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2006.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 56 del 2.3.1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2139/2004 della Commissione (GU L 369 del 16.12.2004, pag. 26).

⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2183/2005 della Commissione (GU L 347 del 30.12.2005, pag. 56).

⁽³⁾ GU L 38 del 12.2.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2139/2004.

⁽⁴⁾ GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.

ALLEGATO I
«ALLEGATO I

ELENCO DELLE CARATTERISTICHE PER IL 2007 (*)

Note esplicative

- Le caratteristiche contrassegnate nell'allegato dalle lettere "NE" sono considerate non esistenti o prossime allo zero nello Stato membro interessato.
- Le caratteristiche contrassegnate dalle lettere "NS" sono considerate non significative nello Stato membro interessato.

	BE	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	SI	SK	FI	SE	UK
A. Ubicazione geografica dell'azienda																									
1. Circoscrizione d'indagine																									
a) Comune o sottocircoscrizione d'indagine ⁽¹⁾																									
2. Zona svantaggiata ⁽¹⁾											NE														
a) Zona di montagna ⁽¹⁾					NE						NE	NE	NE			NE									
3. Zona agricola con vincoli ambientali											NE					NE			NE			NE			

B. Personalità giuridica e gestione dell'azienda (alla data dell'indagine)

1. La responsabilità giuridica ed economica dell'azienda è assunta da:

a) una persona fisica che è unico conduttore di un'azienda indipendente?																									
b) una o più persone fisiche che partecipano a un gruppo di aziende? ⁽²⁾			NS		NS	NS	NS		NS	NS				NS	NS			NS	NS			NE		NS	NS
c) una persona giuridica?																									
2. Se la risposta alla domanda B/1a è "sì", il conduttore è al tempo stesso il responsabile dell'azienda?																									

(*) Nota per il lettore: la numerazione è il risultato della lunga storia delle indagini sulla struttura delle aziende agricole e deve essere mantenuta inalterata per non compromettere la comparabilità delle indagini.

(1) Le informazioni relative alle zone svantaggiate (A/2) e alle zone di montagna (A/2a) sono facoltative nel caso in cui sia inviato il codice del comune (A/1a) per ciascuna azienda. Nel caso in cui il codice del comune (A/1a) non sia fornito per l'azienda, è obbligatorio fornire le informazioni relative alle zone svantaggiate (A/2) e alle zone di montagna (A/2a).

(2) Informazione volontaria.

	BE	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	SI	SK	FI	SE	UK
si/no																									
si/no								NS		NS															

si/no

a) Se la risposta alla domanda B/2 è "no", il responsabile dell'azienda è un membro della famiglia del conduttore?

si/no

b) Se la risposta alla domanda B/2a è "sì", il responsabile dell'azienda è il coniuge del conduttore?

C. Sistema di conduzione (rispetto al conduttore) e sistema di produzione

Superficie agricola utilizzata:

ha/a																									
ha/a																									
ha/a		NE											NS								NS	NE	NE	NE	NS

ha/a

1. in conduzione diretta

ha/a

2. in affitto

ha/a

3. a mezzadria o ad altre forme di conduzione

5. Sistemi e pratiche di produzione agricola:

ha/a																									
ha/a																									
ha/a																									

ha/a

a) superficie agricola utilizzata dell'azienda in cui si applicano metodi di produzione dell'agricoltura biologica conformemente alle disposizioni della Comunità europea

ha/a

d) superficie agricola utilizzata in fase di conversione ai metodi di produzione dell'agricoltura biologica

e) l'azienda applica metodi di produzione biologica anche all'allevamento di bestiame?

	BE	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	SI	SK	FI	SE	UK
	NS		NS	NE				NS	NS					NS			NE	NS					NS	NS	NE
	NS		NS	NS				NS	NS					NS			NS						NS	NS	NS

D. Seminativi

Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi):

1. Frumento tenero e spelta	ha/a															NE										
2. Frumento (grano) duro	ha/a	NE	NS		NE				NE			NE	NE			NE	NE		NE		NS			NE	NE	NS
3. Segale	ha/a								NS							NE										
4. Orzo	ha/a															NE										
5. Avena	ha/a															NE										
6. Granturco	ha/a				NE				NE		NS	NE				NE								NE	NE	NS
7. Riso	ha/a	NE	NE	NE	NE				NE		NE	NE	NE			NE	NE	NE	NE		NE			NE	NE	NE
8. Altri cereali per la produzione di granella	ha/a															NE										
9. Colture proteiche per la produzione di granella (comprese le sementi e i miscugli di cereali e di legumi sec- chi)	ha/a															NE										

di cui:

e) piselli, fave e favette, lupini dolci	ha/a															NE										
f) lenticchie, ceci e vecce	ha/a		NS	NS	NS				NS					NS		NE	NS		NS					NE	NS	NS
g) altre colture proteiche raccolte seccate	ha/a		NS	NS	NS				NS			NS		NS	NS	NE		NS		NS				NS	NS	NE

14. All'aperto o sotto protezione bassa (non accessibile)	ha/a
di cui:	
a) in coltivazione di pieno campo	ha/a
b) coltivazioni in orti stabili e industriali	ha/a
15. Coltivazioni in serre o sotto protezioni alte (accessibili)	ha/a

Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai):

		BE	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	SI	SK	FI	SE	UK	
G. Coltivazioni permanenti																											
1. Frutteti e piantagioni di bacche	ha/a																										
	ha/a																										
	ha/a	NE	NE	NE	NE	NE				NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE		NE	NE	NE	NE	NE	
	ha/a	NS	NS	NE	NS	NE				NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NS	NS			NS		NE	NE	NS	
2. Agrumeti		NE	NE	NE	NE	NE				NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE		NS	NE	NE	NE	NE	
3. Oliveti	ha/a	NE	NE	NE	NE	NE				NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE			NE	NE	NE	NE	
	ha/a	NE	NE	NE	NE	NE			NS	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE		NS	NE	NE	NE	NE	
	ha/a	NE	NE	NE	NE	NE			NS	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE			NE	NE	NE	NE	
		NE	NE	NE	NE	NE			NS	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE			NE	NE	NE	NE	
4. Vigneti		NS		NE		NE				NE	NE		NE	NE				NS		NS				NE	NE		
che producono normalmente:																											
a) vino di qualità	ha/a	NS		NE		NE				NE	NE	NE	NE	NE				NS		NS				NE	NE	NE	
b) altri vini	ha/a	NS	NE	NE	NS	NE				NE	NE	NE	NE	NE	NE			NS	NE	NS				NE	NE		
c) uva da tavola	ha/a	NS		NE	NS	NE				NE	NE	NE	NE	NE	NE			NS	NS	NS		NS		NE	NE	NE	
d) uva passa	ha/a	NS	NE	NE	NE	NE			NE	NE	NS		NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NS	NS	NE	NE	NE	NE	NE	
5. Vivai																											
6. Altre coltivazioni permanenti					NE	NE				NS			NS			NS	NS	NE	NE	NS			NE	NE	NE	NS	
7. Coltivazioni permanenti sotto vetro			NS		NE	NE			NS	NS			NS	NE	NE	NS	NS		NE	NS	NS	NE	NE	NE	NE	NE	

(1) Belgio, Paesi Bassi e Austria possono includere la rubrica G/1c «frutta a guscio».

	BE	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	SI	SK	FI	SE	UK
c) superfici trasformate in prati per- manenti e pascoli (già comprese in F/1 e F/2) ⁽¹⁾				NS							NE					NE								NE	NE
d) superfici agricole trasformate in superfici a bosco o in via di im- boschimento (già comprese in H/2) ⁽¹⁾				NS												NE								NS	
e) altre (già comprese in H/1 e H/3) ⁽¹⁾																		NS						NE	

J. Consistenza del patrimonio zootecnico (alla data dell'indagine)

1. Equini																									
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Bovini:

2. Bovini di meno di un anno, maschi e femmine																									
3. Bovini da un anno a meno di due anni: maschi																									
4. Bovini da un anno a meno di due anni: femmine																									
5. Bovini di due anni e più: maschi																									
6. Giovenche di due anni e più																									
7. Vacche da latte																									
8. Altre vacche																									

Ovini e caprini:

9. Ovini (di tutte le età)																									
a) ovini: femmine da riproduzione																									
b) altri ovini																									

⁽¹⁾ La Germania può combinare le rubriche 8c, 8d e 8e.

	BE	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	SI	SK	FI	SE	UK
10. Caprini (di tutte le età)			NS	NS																				NS	
a) caprini: femmine da riproduzione			NS	NS																				NS	
b) altri caprini			NS	NS																				NS	
Suini:																									
11. Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg																									
12. Scrofe da riproduzione di almeno 50 kg																									
13. Altri suini																									
Pollame:																									
14. Polli da carne																									
15. Galline ovaiole																									
16. Altro pollame,																									
di cui:																									
a) tacchini				NS																					
b) anatre				NS												NS								NS	
c) oche				NS												NS	NS			NE				NS	
d) altro pollame, non citato altrove				NS												NS								NS	
17. Coniglie fattrici			NS	NS					NS									NS						NE	NS
18. Api			NS	NS					NS							NS	NS	NS	NS					NS	NS
19. Altri animali, non citati altrove				NS													NS								
si/no					NS																NS				

BE	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	NL	AT	PL	PT	SI	SK	FI	SE	UK
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

[illegible]

— lavori agricoli nell'azienda (esclusi i lavori domestici) secondo la classificazione:

0 %, > 0 - < 25 %, 25 - < 50 %, 50 - < 75 %, 75 - < 100 %, 100 % (a tempo pieno) del tempo di lavoro annuale di un lavoratore agricolo a tempo pieno

1. a) Responsabile dell'azienda

In questa rubrica rientrano:

i responsabili di aziende indipendenti, compresi i coniugi e gli altri membri della famiglia di un conduttore che sono anche responsabili dell'azienda (risposta affermativa alla domanda B/2a o B/2b);

— i soci di un gruppo di aziende identificati come responsabili dell'azienda;

— i responsabili di aziende in cui il conduttore è una persona giuridica.

(1) responsabili dell'azienda che sono al tempo stesso conduttori unici o soci identificati come conduttori di un gruppo di aziende sono registrati una sola volta, cioè come conduttori nella rubrica L/1)

Per ciascuna delle persone di cui sopra sono registrati i seguenti dati:

— sesso

— età secondo le seguenti classi:

dalla fine della scuola dell'obbligo a < 25 anni, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65 e oltre

[illegible][illegible]

BE	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	SI	SK	FI	SE	UK
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

3. a) Altri membri della famiglia del conduttore unico addetti a lavori agricoli nell'azienda: maschi (escluse le persone comprese nelle rubriche L/1, L/1a e L/2)

3. b) Altri membri della famiglia del conduttore unico addetti a lavori agricoli nell'azienda: femmine (escluse le persone comprese nelle rubriche L/1, L/1a e L/2)

Per ogni persona delle rubriche di cui sopra vanno registrati i seguenti dati sul numero di persone dell'azienda corrispondenti alle seguenti classi:

— lavori agricoli nell'azienda (esclusi i lavori domestici) secondo la classificazione:

> 0 - < 25 %
25 - < 50 %
50 - < 75 %
75 - < 100 %
100 %
(a tempo pieno) del tempo di lavoro annuale di un lavoratore agricolo a tempo pieno

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. a) Manodopera non familiare occupata regolarmente: maschi (escluse le persone comprese nelle rubriche L/1, L/1a, L/2 e L/3)

4. b) Manodopera non familiare occupata regolarmente: femmine (escluse le persone comprese nelle rubriche L/1, L/1a, L/2 e L/3)

Per ciascuna delle rubriche di cui sopra vanno registrati i seguenti dati sul numero di persone dell'azienda corrispondenti alle seguenti classi:

	BE	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	SI	SK	FI	SE	UK
— lavori agricoli nell'azienda (esclusi i lavori domestici) secondo la classificazione:																									
> 0 - < 25 %																									
25 - < 50 %																									
50 - < 75 %																									
75 - < 100 %																									
100 % (a tempo pieno) del tempo di lavoro annuale di un lavoratore agricolo a tempo pieno																									
5. + 6. Manodopera non familiare occupata non regolarmente: maschi e femmine																									
numero di giornate di lavoro																									
7. Il conduttore che è al tempo stesso il responsabile dell'azienda svolge un'altra attività lucrativa?																									
— come attività principale?																									
— come attività secondaria?																									
8. Il coniuge del conduttore unico svolge un'altra attività lucrativa?																									
— come attività principale?																									
— come attività secondaria?																									
9. Gli altri membri della famiglia del conduttore unico, addetti a lavori agricoli nell'azienda, svolgono un'altra attività lucrativa? In caso affermativo, quanti svolgono altre attività lucrative:																									
— come attività principale?																									
— come attività secondaria?																									
numero di persone																									
numero di persone																									

BE	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	SI	SK	FI	SE	UK
													NE				NS	NS						

10. Numero totale delle giornate equivalenti di lavoro agricolo a tempo pieno nel corso dei 12 mesi precedenti la data dell'indagine, non comprese nelle rubriche da L/1 a L/6, prestate nell'azienda da persone non direttamente assunte dal conduttore (per esempio dipendenti di imprese di lavori per conto terzi) ⁽¹⁾

M. Sviluppo rurale

1. Altre attività lucrative dell'azienda (diverse dall'agricoltura), collegate direttamente all'azienda

a) turismo, alloggio e altre attività ricreative	sì/no																								
b) artigianato	sì/no																								
c) lavorazione di prodotti agricoli	sì/no																								
d) lavorazione del legno (per esempio segatura, ecc.)	sì/no			NS																					
e) acquacoltura	sì/no								NS																
f) produzione di energia rinnovabile (energia eolica, combustione di paglia, ecc.)	sì/no								NS																
g) lavori per conto terzi (utilizzando l'attrezzatura dell'azienda)	sì/no																								
h) altre	sì/no																								

(1) Caratteristica facoltativa per gli Stati membri che possono fornire una stima globale di questa caratteristica a livello regionale.»

ALLEGATO II

MODIFICHE ALL'ALLEGATO I DELLA DECISIONE 2000/115/CE

1. La definizione di azienda agricola è sostituita dalla seguente:

«AZIENDA AGRICOLA

- I. Unità tecnico-economica soggetta ad una gestione unitaria che produce prodotti agricoli o mantiene in buone condizioni agronomiche e ambientali le sue terre non più utilizzate a fini di produzione conformemente al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (*). L'azienda può fornire anche altri prodotti e servizi supplementari (non agricoli).

(*) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.»

2. Alla nota esplicativa relativa all'azienda agricola è aggiunto il seguente punto 1.4:

«1.4. Con la riforma della PAC del 2003 è stato inserito nell'attività agricola "il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali" [articolo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003]. Per poter accedere al regime di pagamento unico gli agricoltori non devono svolgere alcuna altra attività agricola oltre a questa.»

3. La nota esplicativa del punto C/6a è sostituita dalla seguente:

«I regali ai familiari non retribuiti devono essere considerati un consumo della famiglia. La produzione finale ai sensi della presente caratteristica è conforme alla definizione utilizzata nei conti dell'agricoltura (vale a dire, i prodotti agricoli utilizzati come input per altra produzione, quale il foraggio per la produzione animale, non sono inclusi nella produzione finale).

Il 50 % non deve essere ritenuto una soglia precisa, ma soltanto un ordine di grandezza.»

4. Il punto D è modificato come segue.

- 4.1. Il terzo paragrafo delle note esplicative del punto D è sostituito dal seguente:

«I seminativi comprendono le categorie di coltivazione da D/01 a D/20 e da D/23 a D/35, i terreni a riposo senza aiuti finanziari (D/21) ed i terreni a riposo ammessi a beneficiare di aiuti finanziari, non sfruttati economicamente (D/22).»

- 4.2. Il titolo del punto D/22 è sostituito dal seguente:

«D/22 **Terreni a riposo ammessi a beneficiare di aiuti finanziari, non sfruttati economicamente.**»

- 4.3. La definizione del punto D/22 è sostituita dalla seguente:

«I. Superfici non più destinate alla produzione per le quali l'azienda agricola ha diritto ad aiuti finanziari. Sono incluse le superfici che ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003 (oppure, se del caso, della legislazione più recente) non sono più destinate alla produzione, sono mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali e sono ammesse a beneficiare del regime del pagamento unico o del pagamento di diritti di ritiro. Qualora esistano misure nazionali simili, le superfici corrispondenti dovranno, ugualmente, essere incluse in tale caratteristica.

Le superfici ritirate dalla produzione per più di cinque anni nel quadro di regimi che non richiedono il mantenimento in buone condizioni agronomiche e ambientali saranno registrate sotto H/1 + H/3.»

5. È aggiunto il seguente punto F/3:

«F/3 **Prati permanenti e pascoli non più destinati alla produzione, ammessi a beneficiare di aiuti finanziari**

- I. Superfici destinate a prati permanenti e pascoli, non più destinate alla produzione, che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003 (oppure, se del caso, della legislazione più recente), sono mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali e sono ammesse a beneficiare del regime del pagamento unico.»

6. Il punto I è modificato come segue.

6.1. Il titolo del punto I è sostituito dal seguente:

«I. **FUNGHI, IRRIGAZIONE, SUPERFICI NON PIÙ DESTINATE ALLA PRODUZIONE, AMMESSE A BENEFICIARE DI AIUTI FINANZIARI, E SUPERFICI SOGGETTE A REGIME D'AUTO PER LA MESSA A RIPOSO.**».

6.2. Il titolo del punto I/8 è sostituito dal seguente:

«I/8 **Superfici non più destinate alla produzione, ammesse a beneficiare di aiuti finanziari, e superfici soggette a regime d'aiuto per la messa a riposo, suddivise in:**».

6.3. Nel punto I/8, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) *superfici non più destinate alla produzione ammesse a beneficiare di aiuti finanziari (già comprese in D/22 e F/3)*

b) *superfici utilizzate per la coltivazione di materie prime agrarie non destinate all'alimentazione (ad esempio colza, alberi e arbusti, ecc., compresi lenticchie, ceci e vecce; già comprese in D e G).*

6.4. La definizione del punto I/8 è sostituita dalla seguente:

«I. Superfici non più destinate alla produzione per le quali l'azienda agricola ha diritto ad aiuti finanziari. Sono incluse le superfici che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003 (oppure, se del caso, della legislazione più recente), non sono più destinate alla produzione, sono mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali e sono ammesse a beneficiare del regime del pagamento unico o del pagamento di diritti di ritiro. Qualora esistano misure nazionali simili, le superfici corrispondenti dovranno, ugualmente, essere incluse in tale caratteristica.»
